

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.148

del 08.04.2004

O G G E T T O

Tribunale di Bari Sez. Lavoro. Sig.ra Colella Elisa c/Ministero del Tesoro, Comune di Molfetta e INPS. Ricorso per la declaratoria del diritto all'accompagnamento e la corresponsione delle relative indennità. Rinunzia al mandato legale. Nomina nuovo difensore.

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott. Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 13.4.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 23.02.2004, con prot. n.18, è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Daniela Colella – dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dalla Sig.ra Colella Elisa (invalida civile) c/ il Ministero del Tesoro c/o l’Avvocatura di Stato in Bari, Comune di Molfetta e l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- La ricorrente assume che, a seguito domanda in data 29.05.2002 per il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile e per la declaratoria del diritto all’accompagnamento, la Commissione sanitaria invalidi civili le riconosceva una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani per le patologie da cui è affetta (fra le quali cirrosi HCV correlata - in attesa di trapianto, patologia cardiologia cronica, scompenso idroelettrolitico, osteopenia ecc.), la medesima Commissione avrebbe dovuto riconoscerle anche il diritto all’accompagnamento;
- Il ricorso de quo è inteso ad ottenere che il giudice adito accerti e declari la ricorrente: “bisognosa di accompagnamento continuo, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, previa consulenza tecnica d’ufficio, declari il diritto della stessa a precepire le indennità dovute per i benefici di cui sopra oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Riconosca tenuto e condanni, di conseguenza, l’INPS alla corresponsione delle somme di cui sopra;
- Condanni, in ogni caso, le amministrazioni convenute, per quanto di competenza di ognuna, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Rilevato, giusta nota del 09 marzo 2004 a firma del Dirigente Settore Socialità e Servizi Educativi, che il Comune, nel caso di specie, non ha alcun possibilità di intervento attribubile ai suoi compiti istituzionali, se non ad avvenuto accertamento sanitario di esclusiva competenza della AUSL e ricezione del relativo verbale;
- Richiamata la propria deliberazione n.102 del 22.03.2004, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale la G.C., ritenendo la domanda destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, ha stabilito di affidare il patrocinio all’Avv. Giuseppe Scardino per la rappresentanza nel giudizio civile de quo agitur;
- Visto che l’Avv. Scardino ha rinunciato al detto patrocinio in quanto, dichiaratosi non competente per materia;
- Ritenuto di prendere atto della suddetta rinuncia e di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’avv. Valentina Palombo da Molfetta, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di prendere atto della rinuncia al mandato legale dell'Avv. Giuseppe Scardino e di conferire l'incarico di rappresentante all'Avv. Valentina Palombo, con studio in Molfetta, alla Via Q. Sella n. 13, per la costituzione nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro dalla Sig.ra Colella Elisa c/ il Ministero del Tesoro c/o l'Avvocatura di Stato in Bari, Comune di Molfetta e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, meglio specificato in premessa, finalizzata alla estromissione dell'Ente dal giudizio stesso.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.